COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

N. 24

27/06/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI

RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisette** del mese di **Giugno** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, in seguito ad avvisi trasmessi tramite posta elettronica certificata, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Ordinaria** di **Prima** convocazione.

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CICARDI PIETRO GIOVANNI	Sindaco	SI	SCANDIZZO FABIO	Consigliere	SI
COLOMBO FEDERICA	Presidente del CC	SI	BOVE ANTONIO	Consigliere	SI
CATTANEO CLAUDIA	Vice - Sindaca	SI	NOVA MONIA	Consigliera	SI
MOTTA BENEDETTA	Consigliera	SI	GERVASONI SERENA	Consigliera	SI
CASIRAGHI MICHELE LUCA	Assessore	SI			
SALA PAOLO	Consigliere	SI			
MAURI DIEGO	Consigliere	SI			
BOLOGNANI STEFANO	Consigliere	SI			
SALA FLAVIA MARIA detta Betty	Assessora	SI			

All'appello risultano:

Presenti 13	Assenti 0
-------------	-----------

Assiste il Segretario Generale **Dr. GIOVANNA ITALIANO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la **Sig.ra COLOMBO FEDERICA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

<u>PUNTO N. 11 ALL'ORDINE DEL GIORNO – APPROVAZIONE DELLE TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), ANNO 2024.</u>

Il presente punto all'Ordine del Giorno è stato discusso congiuntamente con il punto n. 10 e la discussione riportata nel verbale precedente.

E' presente l'Assessore esterno Sig. Comi Raffaele, il quale partecipa alla seduta senza diritto di voto.

Procediamo con il Punto n. 11. Poniamo in votazione la delibera sull'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti anno 2024.

Chi vota a favore?

Chi è contrario?

Esaurita la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti:
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi dal 641 al 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 relativi alla disciplina della tassa sui rifiuti TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Visti in particolare i sequenti commi dell'art. 1 della Legge 147/2013:

- comma 651: il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- comma 652: Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- comma 654: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a

proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Visto altresì il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Viste le deliberazioni approvate dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), in forza della delega di cui al sopra citato articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di seguito elencate:

- La deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di adozione del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (in acronimo, MTR-1), con la quale si sono definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2022;
- La deliberazione n. 363/2021/R/rif di approvazione del nuovo metodo regolatorio (MTR-2), riguardante il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore rifiuti, valido dal 2022 al 2025, la quale richiama il metodo tariffario MTR-1 e inoltre introduce:
 - o il periodo regolatorio di durata quadriennale (2022-2025), per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
 - o la predisposizione di un piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;
 - o L'aggiornamento, al termine del primo biennio e quindi per gli anni 2024-2025, dei pianieconomico finanziari, sulla base delle indicazioni metodologiche di ARERA;
- La deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata "aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)", la quale riporta le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale previsto dalla sopra citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif dei piani economici finanziari;

Richiamata la propria deliberazione n. 23 del 28/04/2022 con la quale il consiglio comunale deliberava di adeguarsi agli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi allo schema III della tabella previsto dall'art 3.1 del TQRIF e approvato da ARERA con delibera n. 15/2022/R/RIF;

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 27.06.2024, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Triuggio e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, Gelsia Ambiente S.r.l., seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, validato dalla società Xanto Srl, come da atto allegato alla medesima delibera;

Vista l'allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. A), determinate sulla base del Piano Economico Finanziario 2024-2025 e delle banche dati delle utenze, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, adottata sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd, e si allinea alla percentuale del 49,70% proveniente dalle utenze non domestiche e del 50,30% per le utenze domestiche;
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nella misura riportata nell'elaborato delle tariffe allegato al presente atto;

Richiamata la deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif la quale introduce a far data dal 1 gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo TARI ed in particolare:

a) UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti pari a € 0,10 per utenza per l'anno;

b) UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari a € 1,50 per utenza per l'anno;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 30/07/2020 s.m.i, ed in particolare le disposizioni relative alle riduzioni ed agevolazioni previste dalla legge e regolamentate e/o introdotte dal Comune;

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Visti:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che "....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- l'art. 43 comma 11 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, il quale riporta "all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile».

Visto inoltre L'art. 7-quater del DL n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 (GU n. 123 del 28.05.2024), il quale dispone "... per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'art. 3, comma 5-quinques, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al **30 giugno 2024**. Restano fermii termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinques, del decreto legge n.228 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 15 del

2022, eventualmente intervenute tra il 1 maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto...."

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 9 voti favorevoli, con n. 4 contrati (Scandizzo Fabio, Bove Antonio, Nova Monia, Gervasoni Serena), con nessuno astenuto, voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 12 Consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell'Ente oltre al Sindaco;

DELIBERA

- 1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- 2. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dell'allegato A "Scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 2024", come di seguito riportate:

A) UTENZE DOMESTICHE

CATEGORIA	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
Famiglie di 1 componente	0,648222	40,795
Famiglie di 2 componenti	0,761661	72,616
Famiglie di 3 componenti	0,850792	93,829
Famiglie di 4 componenti	0,923717	114,227
Famiglie di 5 componenti	0,996642	134,216
Famiglie di 6 o più componenti	1,053361	154,206

B) UTENZE NON DOMESTICHE

N.	TIPO ATTIVITA'	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di		
	culto	0,130338	1,654611
2	Cinematografi e teatri	0,065169	0,835662
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita		
	diretta	0,110787	1,403912
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,184645	2,329825
5	Stabilimenti balneari	0,082547	1,036221
6	Esposizioni, autosaloni	0,073858	0,942627
7	Alberghi con ristorante	0,260675	3,292508
8	Alberghi senza ristorante	0,206368	2,874677
9	Case di cura e riposo	0,217229	2,740971
10	Ospedali	0,232436	2,944873
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,306294	3,854073
12	Banche ed istituti di credito	0,195507	2,523699
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,		
	ferramenta e altri beni durevoli	0,284571	3,576633
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,354084	4,465777
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,		
	tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,167267	2,119239
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,236780	2,974956
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,		
	barbiere, estetista	0,299777	3,787220
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname,		
	idraulico, fabbro, elettricista	0,212885	2,690831
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,288915	3,643486
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,171611	2,149322
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,119476	1,504191
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,608243	13,738282
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,053563	13,297052
24	Bar, caffè, pasticceria	0,434459	9,760531
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e		
	formaggi, generi alimentari	0,560452	7,066357
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,334533	4,211736
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,782026	17,675921
28	Ipermercati di generi misti	0,338878	4,285274
29	Banchi di mercato generi alimentari	0,760303	9,593399
30	Discoteche, night club	0,225919	2,861306

- 3. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Economico Finanziario 2024-2025;
- 4. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato dalla Provincia di Monza e della Brianza, nella misura del 5%;
- 5. Di dare atto, altresì, che sono dovute le componenti perequative, le quali non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, e che per l'anno 2024 risultano pari a quanto segue:
 - a. UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti pari a € 0,10 per utenza per l'anno;
 - b. UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari a € 1,50 per utenza per l'anno;

6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 così come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 nonché dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Successivamente, con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 13 voti unanimi favorevoli, con nessun voto contrario, con nessun astenuto, voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 12 consiglieri presenti su n. 12 consiglieri assegnati ed in carica nell'Ente oltre al Sindaco;

DICHIARA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione a norma dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2024 / 18
Ufficio Proponente: Ragioneria

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -

ANNO 2024

Parere Tecnic	\sim

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 18/06/2024 II Responsabile di Settore

Di Girolamo Susanna

Parere Contabile

Ragioneria

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 18/06/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Di Girolamo Susanna

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale.

LA PRESIDENTE Sig.ra COLOMBO FEDERICA

IL SEGRETARIO GENERALE Dr. GIOVANNA ITALIANO

C.C. n. 24 del 27/06/2024